

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2025-1178 QPC del 12 dicembre 2025, *Mme Ingrid S.* [Composizione del collegio incaricato di valutare lo stato del paziente in caso di cure psichiatriche senza consenso sotto forma di ricovero completo]**

09/01/2026

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dalla prima *chambre civile* della *Cour de cassation*.

Era sospettato d'incostituzionalità l'art. L. 3211-9 del Codice della salute pubblica, nella formulazione derivante dalla legge n. 2011-803 del 5 luglio 2011: tale disposizione prevede che il collegio che dev'essere consultato per valutare le condizioni di salute mentale del paziente in taluni casi di ricovero psichiatrico senza consenso sia composto di professionisti inquadrati nella struttura in cui lo stesso è stato accolto. Secondo la ricorrente nel giudizio *a quo*, ciò andrebbe a discapito dell'indipendenza del collegio: proprio sulla base del parere di quest'ultimo, inoltre, il giudice potrà poi valutare la fondatezza della prosecuzione delle cure senza consenso. Il parametro invocato era l'art. 66 della Costituzione, che disciplina le limitazioni ammesse della libertà personale.

Il *Conseil constitutionnel* ha ricostruito la disciplina legislativa vigente. In determinate situazioni – ricovero senza consenso e prosecuzione delle cure per un periodo più lungo – è previsto l'intervento di un collegio di cui fanno parte uno psichiatra che segue il paziente, uno psichiatra che non è direttamente coinvolto e un rappresentante dell'*équipe* multidisciplinare, tutti afferenti alla medesima struttura. Dai lavori preparatori emerge che il legislatore ha voluto fare in modo che la valutazione collegiale fosse effettuata da professionisti che conoscono la situazione della persona interessata in maniera approfondita. Ciò non modifica le condizioni in cui si svolge il sindacato del giudice sul ricovero completo, che costituisce una privazione della libertà. In quel caso, il giudice si pronuncia dopo l'instaurazione del contraddittorio, al quale l'interessato partecipa assistito da un avvocato. Il giudice verifica non soltanto la regolarità, ma anche la fondatezza della decisione amministrativa sul ricovero per cure psichiatriche senza consenso o sulla sua prosecuzione. Come si evince dalla giurisprudenza della *Cour de cassation*, non spetta al giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dei medici; tuttavia, se un parere medico prescrive la prosecuzione del ricovero completo, il giudice, anche su richiesta dell'avvocato della persona interessata, può disporre una perizia medica esterna.

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne